



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

CONVEGNO

**“ L’impresa ed il Codice
della Crisi riformato:
i nuovi obblighi
e gli strumenti
per la continuità aziendale”**

**Test per la verifica del
risanamento e lista di
controllo per la
redazione del piano**

Rimini, 10 ottobre 2022

GILBERTO MONTECCHI
dottore commercialista
revisore legale



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

Il Direttore generale,

VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”, nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di “*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 4, a mente dei quali, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti “*il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico*”, ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente;

VISTO, ancora, l’articolo 27, a mente del quale “*Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021*”;

VISTA la nota prot. DAG 0192879 E del 27 settembre 2021, con la quale l’Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell’adozione del decreto dirigenziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “*il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021*”;

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I “*Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*” disponibile on line, Sezione II “*Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza*”, Sezione III “*Protocollo di conduzione della composizione negoziata*”, Sezione IV “*La formazione degli esperti*”, Sezione V “*La piattaforma*” – e tre allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “*Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate*”, Allegato 2 “*Istanza on line*”, Allegato 3 “*Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata*”;

RILEVATO che le sezioni e gli allegati predisposti intendono recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa;

COMPOSIZIONE NEGOZIATA D.L. 118/2021



Decreto dirigenziale reso noto il 30.09.2021

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

*TITOLO I - Disposizioni generali / CAPO II - Principi generali / SEZIONE I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza / **Articolo 3 - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa***

[...]

Al fine di **prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa**, le misure di cui al comma 1 [misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi per l'imprenditore individuale] e gli assetti di cui al comma 2 [**adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 C.C.**] devono consentire di:

[...]

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi / CAPO I - Composizione negoziata della crisi /
Articolo 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto [...]

2. Sulla **piattaforma** sono disponibili una **lista di controllo particolareggiata**, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, **che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento**, un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **decreto dirigenziale [...]**

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi / CAPO III - Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione / **Articolo 25-undecies - Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici**

1. Sulla **piattaforma** di cui all'articolo 13 è disponibile un **programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il **test pratico**** di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della **ragionevole perseguibilità del risanamento**.

Decreto Dirigenziale: il Test pratico

SEZIONE I – TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO DISPONIBILE *ONLINE*

1. Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del *lockdown*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

Decreto Dirigenziale: il Test pratico

2. L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

- debito scaduto _____
di cui relativo ad iscrizioni a ruolo _____
- (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie _____
(più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo _____
- (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni¹ _____
- (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare _____
- (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale _____
- (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti _____
- (meno) stima dell'eventuale marginale operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti _____

* - = +

TOTALE (A)

¹ Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni.

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

Decreto Dirigenziale: il Test pratico

3. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime² prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

- stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime _____
- (meno) investimenti di mantenimento annui a regime _____
- (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte _____

TOTALE [B] _____

² Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del *Free Cash Flow From Operations* a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

4. Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in *equity*.

5. In particolare:

- un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità³, può collocarsi attorno a **2**. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al **punto 6** della presente Sezione);
- quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità⁴, può collocarsi attorno a **3**, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al **punto 7** della presente Sezione;
- superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a **5-6**, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al **punto 8** della presente Sezione;
- se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di *business*, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al **punto 7** ed al **punto 8** della presente Sezione.

³ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

⁴ Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

Decreto Dirigenziale: il Test pratico

6. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.
7. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella *check-list* di cui alla **Sezione II** sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
8. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

La sostenibilità del debito: il Tempo del Risanamento

Il Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento permette la valutazione del tempo ragionevolmente necessario per il suo perseguimento.

Il Test si basa sul rapporto tra grandezze finanziarie prospettiche

entità del debito da ristrutturare

flussi finanziari liberi futuri a servizio del debito

Il Test si basa sulla capacità prospettica di generare flussi a regime, sia correnti che derivanti da strategie in corso di attuazione; esso è finalizzato a comprendere il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

La sostenibilità del debito: il Tempo del Risanamento

Test «*preliminare*»

(quando non si dispone ancora di dati prospettici/piano)

ammontare
dell'indebitamento

andamento economico
attuale normalizzato

La sostenibilità del debito: il Tempo del Risanamento

(A) TOTALE DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE

- + debito scaduto
di cui: iscrizione a ruolo
- + debito riscadenzato o oggetto di moratorie
- + rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni
- + linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo
- + investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
- ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
- nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
- stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

(B) TOTALE DEI FLUSSI ANNUI A SERVIZIO DEL DEBITO

- ± stima del margine operativo lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
- investimenti in mantenimento annui a regime
- imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte



$$\text{Tempo del Risanamento (TdR)} = [A] / [B]$$

La sostenibilità del debito: il Tempo del Risanamento

Se i flussi finanziari sommati algebricamente nell'aggregato B sono, almeno dal secondo anno, maggiori di 0 e replicabili nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento sarà definito dal rapporto A/B.

Il risultato dell'operazione fornisce delle indicazioni di massima sul

Tempo di Risanamento: indica il **numero di anni necessari all'azienda per ritrovare il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.**

Quando il tempo necessario per il risanamento ($[A]/[B]$) **raggiunge o supera i 3 anni**, la redazione del **piano di risanamento** si qualifica come **indispensabile**.

Di conseguenza, l'impresa deve ricercare una modalità ragionevole di composizione della specifica situazione di difficoltà rilevata nonché un processo che permetta di comprendere e valutare tutti gli impatti interni ed esterni della strategia individuata rendendoli visibili e formalmente estensibili ai differenti interlocutori aziendali.

La sostenibilità del debito: il Tempo del Risanamento

TdR = [A]/[B]	Situazione squilibrio	Percorso risanamento
TdR ≤ 1	L'orizzonte temporale per il riequilibrio è inferiore o uguale ai 12 mesi. Si tratta di una situazione di difficoltà contenuta e gestibile	Non vi è alcuna indicazione specifica
1 < TdR ~ 2 < 3	L'orizzonte temporale per riequilibrio è intorno ai due esercizi. Si tratta di una situazione con difficoltà crescenti, ma ancora contenute	La formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla base dell'andamento corrente e la redazione di un piano di risanamento assume minore rilevanza
TdR ~ 3 ≤ 5-6	L'orizzonte temporale per il riequilibrio si colloca intorno ai 3 o più esercizi, ma fino ad un massimo di 5-6. Il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare e che impattano sul futuro sviluppo aziendale	Assume rilevanza il piano di risanamento ed è quindi necessario redigerlo secondo le migliori pratiche redazionali (il Decreto Dirigenziale propone una check list utile per la sua impostazione)
5-6 ≤ TdR	L'orizzonte temporale per il riequilibrio è stimato superiore ai 5-6 esercizi. Il margine operativo lordo positivo prospettico non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda	Occorre che siano stimate le risorse realizzabili mediante la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento
Disequilibrio economico a regime	Si registra una situazione di disequilibrio strutturale. Sono necessaria iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa	Occorre predisporre un piano di risanamento sviluppato in ipotesi di discontinuità

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) e Tempo del Risanamento

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Il calcolo viene effettuato sulla base dei dati del **budget di tesoreria** che rappresenta le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei [12?] mesi [v. allerta]. L'indice può essere utilizzato [allerta] se gli organi di controllo reputino affidabili i dati assunti per il calcolo.

$$\frac{\textit{flussi disponibili alla copertura del debito (nei sei mesi successivi)}}{\textit{uscite previste per il rimborso di debiti finanziari (nei sei mesi successivi)}}$$

Il numeratore è pari alla differenza tra totale delle entrate previste nei successivi sei mesi e le uscite di liquidità previste nei successivi sei mesi ad eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari (banche o altri finanziatori) posti al denominatore.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) e Tempo del Risanamento

TdR - All'aumentare del debito e al diminuire dei flussi disponibili a servizio della copertura dello stesso l'indice può assumere valori molto elevati.

Più il valore assunto dal parametro cresce, più grave è, salvo che vi siano specifiche situazioni, la situazione aziendale.

Il DSCR, invece e come noto, misura la capacità dell'azienda di far fronte ai propri debiti in un orizzonte temporale breve ossia nei sei [12?] mesi successivi [v. allerta] ed è utilizzato per valutare l'esistenza di una situazione attuale di crisi.

Se, infatti, assume valori inferiori a uno significa che l'impresa non è in grado di produrre, nel periodo di riferimento, redditi sufficienti a coprire i propri debiti futuri prospettici e che, pertanto, vi è la ragionevole presunzione dello stato di crisi.

Il Test pratico sul portale della composizione negoziata

The spreadsheet is divided into three main sections:

- L'entità del debito che deve essere ristrutturato:** A table with 11 rows of debt items and their values. The total (TOTALE A) is 4,00 €.
- I flussi annui al servizio del debito:** A table with 4 rows of annual cash flow items. The total (TOTALE B) is -1,00 €.
- Grado di difficoltà del risanamento (1):** A summary cell showing a value of 0,00, which is categorized as 'Grado di difficoltà non calcolabile'.

A red arrow points from the 'Grado di difficoltà del risanamento (1)' cell to the 'Grado di difficoltà' column in the adjacent table.

The portal features a blue header with the logo and an 'Accedi al' button. The main content area includes:

- Il "test pratico" preliminare:** A text block explaining the tool's purpose: 'Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'inizio dell'istanza di nomina dell'Esperto.'
- Effettua il test:** A prominent blue button.
- Istruzioni per il test:** A link below the button.

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	<= 1	Difficoltà contenute
2	>1 e <=2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	>2 e <=3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	>3 e <=4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	>4 e <=5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	>5 e <=6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Il Test pratico: analisi di un caso

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO												
L'entità del debito che deve essere ristrutturato												
debito scaduto	411.690,00 €	+										
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruota)</i>	75.242,00 €		Valore non utilizzato nel computo del TOTALE A									
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+										
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+										
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	193.986,00 €	+										
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+										
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-										
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-										
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-										
TOTALE A	605.676,00 €											
I flussi annui al servizio del debito												
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	341.169,67 €											
investimenti di mantenimento annui a regime	20.000,00 €	-										
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	34.805,67 €	-										
TOTALE B	286.364,00 €											
Grado di difficoltà del risanamento (1)	2,12	Il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.										
<small>[1] Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il</small>												

Azienda metalmeccanica che ha scaduto fiscale e contributivo per vicissitudini passate.

Fatturato 2022 circa 3milioni. 2020 perdita importante per «pulizia di bilancio», fatta rivalutazione macchinari e non stanziati ammortamenti negli ultimi due anni (bilancio 2021 in sostanziale pareggio).

Le banche stanno mantenendo le linee di smobilizzo ed il debito fiscale e contributivo è stato tutto rateizzato.

Fatto intervento sulla struttura dei costi.

L'istanza di nomina dell'esperto

Documenti da allegare all'istanza

Documenti obbligatori

- dell'impresa recante:
 - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
- **ultimi tre bilanci** se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi



Decreto Dirigenziale

anche art. 17 C.C.I.I.
non prevede la
presentazione del
Test pratico

Documenti non obbligatori

- Test pratico
- Altri allegati

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

*TITOLO I - Disposizioni generali / CAPO II - Principi generali / SEZIONE I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza / **Articolo 3 - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa***

[...]

Al fine di **prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa**, le misure di cui al comma 1 [misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi per l'imprenditore individuale] e gli assetti di cui al comma 2 [**adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 C.C.**] devono consentire di:

[...]

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la **verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.**

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO I - Disposizioni generali / CAPO II - Principi generali / SEZIONE II – Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure /
Articolo 5-bis - Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo

[...]

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 [Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico] è altresì disponibile una **lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento**. Il contenuto della lista di controllo è definito con il **decreto dirigenziale** di cui all'articolo 13.

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi / CAPO I - Composizione negoziata della crisi / **Articolo 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto [...]**

2. Sulla **piattaforma** sono disponibili una **lista di controllo particolareggiata**, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, **che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento**, un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **decreto dirigenziale** [...]

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi / CAPO I - Composizione negoziata della crisi /

Articolo 17 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

[...]

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

[...]

b) un **progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo** di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

[...]

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi / CAPO I - Composizione negoziata della crisi /

Articolo 19 - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

[...]

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

[...]

d) un **progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo** di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

[...]

Decreto Dirigenziale: *Check-list*

La «*check-list* dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di **redigere un piano di risanamento affidabile**.

La *check-list* servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano».

Decreto Dirigenziale: *Check-list*

Lista di controllo (alcuni punti sono a cura dell'imprenditore ed alcuni a cura dell'esperto):

1. Il requisito dell'**organizzazione** dell'impresa
2. Rilevazione della **situazione contabile** e dell'**andamento** corrente
3. Individuazione delle **strategie di intervento** atte a rimuovere la crisi
4. Le proiezioni dei **flussi finanziari**
5. Il risanamento del **debito**
6. In caso di **gruppi di imprese**

Decreto Dirigenziale: *Check-list*

Check-list e Principi per la redazione dei piani di risanamento



*I Principi per la redazione dei piani di risanamento [2^a ediz. 2022], contengono una **tavola sinottica** che **associa** ai paragrafi del documento, i cui contenuti sono da prendere come riferimento per lo sviluppo del Piano, **i punti della lista di controllo particolareggiata** prevista dal Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.*

Decreto Dirigenziale: *Check-list*

Check-list e Principi per la redazione dei piani di risanamento

Principi di redazione dei piani di risanamento ed. 2022		Check-list Sez. II Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021	
Paragrafo	Contenuto <small>(Le note non sono riportate nella presente tavola)</small>	Punti dei paragrafi della check-list	a cura di
2. Principi generali del Piano			
2.1 Principi generali di redazione del Piano			
2.1.1	La redazione del Piano deve essere guidata dal rispetto di principi basilari che riguardano il metodo e le tecniche impiegati, i contenuti e la forma.	non presente	
2.1.2	Il Piano deve, anzitutto, essere tempestivo in relazione alla gravità della crisi. Un Piano redatto e comunicato tempestivamente presuppone un attento monitoraggio ed un atteggiamento consapevole del Management, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. A parità di altri fattori, la maggiore tempestività permette di ampliare il raggio delle opzioni di risanamento e di disporre di maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti.	1.3	Organizzazione dell'impresa imprenditore
		3.9	Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi esperto
2.1.3	La redazione di un Piano richiede necessariamente la disponibilità di alcune risorse, informazioni e conoscenze teorico/pratiche di base, quali: <ul style="list-style-type: none"> › un assetto amministrativo-contabile che fornisca i dovuti dettagli consuntivi e previsionali economici e finanziari; › un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali di qualità adeguata all'incidenza degli effetti del Piano sulla gestione aziendale; › competenze manageriali di natura finanziaria, tecnica, giuridica, commerciale e amministrativa di chi redige il Piano. Nel caso in cui il Piano preveda il ricorso ad 	1.3	Organizzazione dell'impresa imprenditore
		2	Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente imprenditore

Per tutto quanto non previsto dalla *check-list* in termini di contenuti e indicazioni operative necessarie alla redazione di un attendibile e coerente piano di risanamento deve essere fatto riferimento alle indicazioni contenute nei Principi.



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

**Grazie per
l'attenzione!**

**“ L'impresa ed il Codice
della Crisi riformato:
i nuovi obblighi
e gli strumenti
per la continuità aziendale”**

CONVEGNO

**Test per la verifica del
risanamento e lista di
controllo per la
redazione del piano**

Rimini, 10 ottobre 2022

GILBERTO MONTECCHI
dottore commercialista
revisore legale